

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23551 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da:

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS);

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS);

- controricorrenti -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5404/2017, pubblicata in data 17 agosto 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 dicembre 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno agito in giudizio nei confronti della ASL Roma (OMISSIS) (oggi Azienda USL Roma (OMISSIS)) per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a trattamenti sanitari inadeguati praticati al (OMISSIS) presso l'Ospedale (OMISSIS).

La domanda e' stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la ASL a pagare l'importo di Euro 762.758,00 in favore del (OMISSIS) e quello di Euro 120.000,00 in favore della (OMISSIS), oltre accessori.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile (in quanto tardivo) l'appello proposto dalla ASL Roma (OMISSIS).

Ricorre la ASL Roma (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, (OMISSIS) (anche quale erede del (OMISSIS)) e gli altri eredi di (OMISSIS) ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).

Il ricorso e' stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell'articolo 375 c.p.c. e articolo 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c., chiedendo il rgetto del ricorso.

Hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c. la (OMISSIS), nonche' (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza".

Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di legge ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 23".

Con il terzo motivo si denuncia "erronea applicazione dell'articolo 160 c.p.c.".

I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili, sotto vari profili.

Si premette che con il primo motivo e' stata avanzata una censura (omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza) non piu' prevista come motivo di ricorso per cassazione, in base all'attuale formulazione dell'articolo 360 c.p.c.. In ogni caso la motivazione della decisione nella sentenza impugnata e' certamente presente e non e' ne' apparente ne' insanabilmente contraddittoria sul piano logico; come tale essa non e' censurabile nella presente sede.

Il terzo motivo risulta inoltre del tutto generico e sostanzialmente apodittico.

L'intero ricorso e' comunque inammissibile per difetto di specificita', in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e perche' non contiene la censura di tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

La questione in discussione e' quella della idoneita' della notificazione alla ASL della sentenza di primo grado, effettuata dagli attori vittoriosi a mezzo PEC, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

L'azienda ricorrente non nega di avere ricevuto la notificazione, ne' denuncia concrete difformita' tra il testo della sentenza notificato e quello originale, bensì esclusivamente vizi che in sostanza attengono alla regolarita' formale della relazione di notificazione e delle attestazioni e dichiarazioni da allegare alla stessa, con riguardo alla conformita' dell'atto notificato all'originale, secondo le previsioni della normativa vigente (contesta, segnatamente, l'idoneita' della notifica del duplicato informatico della sentenza ai fini dell'articolo 285 c.p.c.; denuncia inoltre la mancanza, nella specie, dell'attestazione di

conformita' come prevista dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, n. 9, della dichiarazione di estrazione del documento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 CAD e dell'indicazione del numero del file, prevista dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 19 ter, come modificato dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015), irregolarita' da cui fa discendere la nullita' della notificazione stessa.

Essa non richiama pero' nel ricorso lo specifico contenuto della relazione di notificazione e dei relativi allegati, nella parte in cui tale contenuto risulti rilevante ai fini della comprensione e della valutazione delle censure da lei proposte, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

D'altra parte, la corte territoriale, dopo avere affermato che, essendo stato notificato un duplicato informatico della sentenza e non una copia informatica di essa, non erano necessarie attestazioni di conformita' tra originale e copia (onde la notificazione del duplicato era regolare ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione), ha testualmente affermato che "in ogni caso, anche a prescindere da queste considerazioni, vale il principio generale secondo cui la notifica della sentenza puo' essere dichiarata nulla solo se il destinatario deduca e dimostri che l'incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facolta' di impugnazione", e che "nella fattispecie, inoltre, non si tratterebbe nemmeno di nullita', perche' siamo fuori dai casi individuati dall'articolo 160 c.p.c., ma di una mera irregolarita' - e non risulta nemmeno dedotta una difformita' tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell'originale...".

Il provvedimento e' cioe' sostenute da tre distinte e autonome rationes decidendi, che in ordine logico possono essere cosi' sintetizzate: a) la notificazione della sentenza e' valida e regolare; b) i vizi dedotti dalla ASL potrebbero comportare al piu' una mera irregolarita' della suddetta notificazione, ma non la sua nullita', ai sensi dell'articolo 160 c.p.c.; c) se anche la notificazione in questione fosse nulla, la nullita' non potrebbe essere dichiarata, in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio che abbia precluso al destinatario della notifica la compiuta conoscenza dell'atto e impedito il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

La ricorrente censura la prima ratio decidendi (in particolare, con i primi due motivi di

ricorso), nonche' la seconda (con il terzo motivo), ma non censura affatto la terza ratio decidendi, che e' da sola idonea a fondare la decisione impugnata.

Anche per tale ragione il ricorso e' inammissibile.

La decisione impugnata - lo si osserva a fini di completezza espositiva - e' comunque conforme al costante indirizzo espresso in materia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale l'irritualita' della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita' se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato cosi' il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 - 03; Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 - 02; Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018, Rv. 650245 - 03; Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018, Rv. 648851 - 01, con specifico riguardo alla mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformita' della copia informatica dell'atto processuale notificato; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 - 01; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01).

Sempre per completezza espositiva, pare inoltre opportuno osservare che:

- da nessuna disposizione normativa sembra potersi evincere che il duplicato informatico della sentenza non sia idoneo alla notificazione, ai fini del decorso del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c.;

- dalla relazione di notificazione della sentenza di primo grado trascritta nei controricorsi (pag. 11 del controricorso (OMISSIS); pag. 2 e 3 dell'altro controricorso) sembra emergere addirittura che in essa fosse indicato il numero della sentenza e vi fosse l'attestazione che l'atto notificato era un duplicato dell'originale informatico, il che costituisce nella sostanza una vera e propria attestazione di conformita' (tenuto conto del fatto che, da una parte, il "duplicato" e' per sua stessa natura una "copia conforme all'originale", e d'altra parte, nella specie, e' pacifico che si tratti di un "duplicato informatico" e non di una "copia", laddove la normativa distingue tra le due nozioni in senso tecnico, onde l'attestazione stessa risulterebbe anche sotto questo profilo del tutto corretta).

2. Il ricorso e' dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita' in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) per (OMISSIS), in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche' spese generali ed accessori di legge; b) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche' spese generali ed accessori di legge.

Si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte dell'ente ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.